CAMERA DEI DEPUTATI N. 966

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPELLI, TABACCI, FORMISANO, LO MONTE

Modifiche agli articoli 576, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, 582 e 612 del codice penale, in materia di atti persecutori

Presentata il 16 maggio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il tragico fenomeno del femminicidio suscita sempre maggiore attenzione visto il sempre maggior numero di vittime che si registra nel nostro Paese. Oltre cinquanta sono le donne uccise da uomini in questi primi mesi del 2013, dopo che nel 2011 ne erano state uccise 137 e 124 nel 2012. Queste cifre da sole parlano di una vera e propria emergenza sociale, oltre che di una strage perpetrata annualmente contro le donne, di solito da uomini, spesso mariti, fidanzati o ex compagni.

Si parla spesso sui *media* di « delitto passionale », di « *raptus* della gelosia », quasi a giustificare e ridimensionare la gravità del gesto compiuto. Invece, siamo di fronte ad una vera emergenza che è prima di tutto culturale, ma che richiede anche interventi urgenti dal punto di vista legislativo per poter combattere con maggior efficacia il fenomeno. Non bastano, quindi, le leggi che già esistono.

La presente proposta di legge, composta di tre articoli, è volta a provvedere idonee soluzioni sul piano penale, assicurando un'efficace punizione per comportamenti che possono essere qualificati soltanto come barbari e vili.

L'articolo 1 della proposta di legge, intervenendo in modo coordinato sugli articoli 576 e 577 del codice penale, introduce due specifiche circostanze aggravanti del reato di omicidio volontario, rispettivamente nelle ipotesi in cui questo sia commesso contro persona legata all'omicida, attualmente o in passato, da matrimonio o da una relazione affettiva

(numero 1-*bis* del primo comma dell'articolo 576 del codice penale) ovvero nella convinzione di reagire a un'offesa recata, anche disgiuntamente, all'onore ovvero alle norme o costumi religiosi, culturali o sociali dell'omicida, della sua famiglia o della sua comunità di origine (numero 5.2 del primo comma del medesimo articolo 576). Tali circostanze comporterebbero l'applicazione della pena dell'ergastolo.

Inoltre, per evitare che l'aumento di pena resti vanificato a causa del bilanciamento delle circostanze *ex* articolo 69 del codice penale – a seguito, ad esempio, del riconoscimento delle attenuanti generiche – si propone l'aggiunta di un nuovo comma allo stesso articolo 576 del codice penale, al fine di escludere che rispetto alle circostanze aggravanti testé illustrate possano essere ritenute equivalenti o prevalenti le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 (reato commesso da minore degli anni diciotto) e 114 (minima importanza del concorso nella preparazione o nell'esecuzione del reato): per conseguenza, le eventuali diminuzioni di pena si opererebbero sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

La circostanza aggravante è configurata indipendentemente dal sesso della vittima, così da comprendere nella fattispecie ogni forma di omicidio « persecutorio », potenzialmente suscettibile di verificarsi in danno di soggetti di sesso sia maschile sia femminile. D'altronde, la previsione di una fattispecie che comprendesse come elemento costitutivo il sesso del soggetto passivo del reato, collegando la più intensa tutela sul piano sanzionatorio penale al sesso della persona offesa, solleverebbe forti riserve rispetto all'osservanza del principio di eguaglianza di fronte alla legge, stabilito dall'articolo 3 della Costituzione. In questo senso, sarebbe stato erroneo e fuorviante – oltreché intrinsecamente discriminatorio – introdurre una definizione giuridica incentrata sulla nozione di « femminicidio ».

Per qualificare la relazione presupposta fra il reo e la vittima è stato impiegato consapevolmente l'aggettivo « affettiva » in luogo di « sentimentale », poiché quest'ultimo termine non avrebbe consentito l'applicazione della norma ai casi di violenza omicida occorrenti nel contesto di rapporti familiari o di amicizia, che invece il vocabolo prescelto consente di comprendere nell'ambito di efficacia della nuova circostanza aggravante.

Mentre la circostanza aggravante prevista nel numero 1-*bis* è collegata a un elemento obiettivo, ossia l'esistenza, attuale o passata, di un vincolo matrimoniale o di una relazione affettiva tra il reo e la vittima, quella introdotta con il numero 5.2 si riferisce alla motivazione che ha determinato il soggetto agente a commettere il delitto, mirando a sanzionare con la pena massima il delitto commesso nella convinzione di reagire a un'offesa recata, anche disgiuntamente, all'onore ovvero alle norme o costumi religiosi, culturali o sociali dell'omicida, della sua famiglia o della sua comunità di origine. La norma è proposta non solo con finalità deterrente, ma anche per rimarcare il disvalore che l'ordinamento intende annettere a motivazioni che non rispecchiano valori e tradizioni culturali, ma ne costituiscono l'unilaterale e aberrante deformazione.

L'articolo 2 introduce un aumento delle pene per i reati che, sovente, concorrono con l'omicidio, in modo che il concorso tra il nuovo reato di omicidio e l'ulteriore reato possa comportare l'aggravamento della pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno, che in caso di rito abbreviato potrebbe ridursi al mero ergastolo. Questo intervento appare necessario perché, se si confronta il reato di violenza sessuale con quello degli atti persecutori, ne deriva che, mentre il limite edittale del reato di violenza sessuale consente già di effettuare tale cumulo giuridico, i reati di atti persecutori e di maltrattamenti in famiglia presentano limiti edittali troppo bassi, che vanno, quindi, elevati al fine di poter consentire, in caso di concorso tra essi e l'omicidio, per il reato la cui pena sia superiore ad anni cinque di reclusione, il cumulo dell'ergastolo con l'isolamento diurno, e conseguentemente l'applicazione

dell'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale. In particolare, il limite massimo dovrà essere pari ad anni sei di reclusione.

Infine, l'articolo 3 considera l'ulteriore casistica relativa alle lesioni subite dalle vittime di atti persecutori, ossia casi nei quali il reo non solo stabilisce un'azione di persecuzione, ma somma a ciò anche un'azione lesiva. Per questo il presente articolo modifica l'articolo 612-*bis* del codice penale, mediante l'aggiunta di un ulteriore comma che fissa le pene da un minimo di cinque ad un massimo di dieci anni. In tal modo il reato di atti persecutori viene più gravemente punito e, per l'effetto del cumulo giuridico disposto dall'istituto della continuazione con il reato di lesioni, la pena di atti persecutori potrà essere sensibilmente aumentata.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 576 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) dopo il numero 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. contro persona legata all'omicida, attualmente o in passato, da matrimonio o da una relazione affettiva »;

2) dopo il numero 5.1 è inserito il seguente:

« 5.2. quando il delitto sia stato commesso nella convinzione di reagire a un'offesa recata, anche disgiuntamente, all'onore ovvero alle norme o costumi religiosi, culturali o sociali dell'omicida, della sua famiglia o della sua comunità di origine »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui ai numeri 1-*bis* e 5.2 del primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti ».

2. All'articolo 577, secondo comma, del codice penale, le parole: « il coniuge, » sono soppresse.

ART. 2.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 582 del codice penale è inserito il seguente:

« La pena è della reclusione da cinque a dieci anni, qualora il delitto di cui al

primo comma sia compiuto in occasione della commissione del delitto previsto dall'articolo 612-*bis* ».

ART. 3.

1. Al primo comma dell'articolo 612-*bis* del codice penale, le parole: « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « sei anni ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00

17PDL0007400